All'Automobile Club Ferrara *(1)*

Istanza di accesso civico generalizzato

ai fini della comunicazione di dati/ documenti detenuti dall'Ente

(Art. 5, comma 2, d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33, modificato dal d.lgs. 25 maggio 2016, n. 97)

Il/la sottoscritto/a _____
Cognome Nome
nato/a il _____ a _____ prov.____ residente in _____ prov._____ via/piazza _____ n._____ , *telefono fisso _____ * cellulare _____ , *indirizzo e-mail _____, *in qualità di _____*dell'Ente/Società/Associazione _____ *codice fiscale /Partita IVA _____, *con sede a _____ *in via/piazza _____

*[[I dati indicati con * non sono obbligatori; indicare la qualifica - in qualità di - solo se si agisce per conto di una persona giuridica]*

CHIEDE

ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 2, del d. lgs. n. 33/2013, così come rivisto e modificato dall'art. 6 del d. lgs. n. 97/2016, l'accesso al seguente **dato/documento** (2) detenuto dall'Automobile Club Ferrara, **per il quale non sussiste obbligo di pubblicazione** ai sensi del citato decreto: (3) (4)

_____
_____
_____
_____

[Identificare il dato o il documento richiesto]

Indirizzo per le comunicazioni: _____

[Inserire l'indirizzo fisico o di posta elettronica al quale inviare il riscontro alla presente istanza] (5)

Luogo e data _____ Firma _____

Via Padova 17-17a
44122 Ferrara
tel. 0532 52721/22/23
fax 0532 52674
info@aciferrara.it

(1) L'istanza di accesso civico generalizzato può essere presentata all'Automobile Club con le seguenti modalità: presentazione diretta al protocollo, posta ordinaria, fax, posta elettronica e posta elettronica certificata.
I riferimenti sono indicati in fondo alla pagina accesso civico del sito istituzionale.
L'istanza deve essere sottoscritta dall'interessato e, salvo che sia consegnata direttamente o inviata tramite posta elettronica certificata, deve essere corredata da copia semplice del documento di identità del richiedente.

(2) Ai sensi dell'art. 5) bis del d.lgs. n. 33/2013 (*Esclusioni e limiti all'accesso civico*), l'accesso civico generalizzato è rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti a:
a) la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico;
b) la sicurezza nazionale;
c) la difesa e le questioni militari;
d) le relazioni internazionali;
e) la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato;
f) la conduzione di indagini su reati e il loro perseguimento;
g) il regolare svolgimento di attività ispettive.
L'accesso civico generalizzato è altresì rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati:
a) la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia;
b) la libertà e la segretezza della corrispondenza;
c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.
E' infine escluso nei casi di segreto di Stato e negli altri casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge.

(3) Come stabilito dall'art. 5, comma 4, del d. lgs. 33/2013, il rilascio di dati o documenti o informazioni in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo sostenuto per la riproduzione su supporti materiali.

(4) Nel caso di richieste inerenti informazioni, sono accessibili solo quelle che derivano dalla rielaborazione già effettuata dall'Amministrazione di dati detenuti dalla stessa e contenuti in distinti documenti. Resta escluso pertanto che, per accogliere l'istanza di accesso, l'Amministrazione sia tenuta a formare o altrimenti procurarsi informazioni che non siano già in suo possesso.

(5) Ai sensi dell'art. 5, comma 5, del d. lgs. 33/2013, se l'Amministrazione valuta che l'istanza di accesso civico generalizzato possa incidere su interessi privati di soggetti controinteressati, ne dà comunicazione agli stessi a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica (per coloro ch e abbiano acconsentito a tale forma di comunicazione). Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare motivata opposizione, anche per via telematica, alla medesima richiesta di accesso. Decorso tale termine, si deve provvedere sulla richiesta di accesso, accertata la ricezione della comunicazione di cui sopra.
L'Amministrazione decide sull'istanza con provvedimento espresso e motivato entro trenta giorni dalla presentazione della stessa, comunicando il relativo esito al richiedente e agli eventuali controinteressati. Tale termine è sospeso per il tempo consentito ai controinteressati per proporre opposizione.
In caso di accoglimento, l'Amministrazione provvede a trasmettere tempestivamente al richiedente i dati o i documenti richiesti. In caso di accoglimento della richiesta di accesso nonostante l'opposizione del controinteressato, deve essere data comunicazione prima a quest'ultimo e, decorsi quindici giorni dalla ricezione della comunicazione da parte di questi, i dati o documenti possono essere trasmessi al richiedente. Nel caso in cui l'Amministrazione ritardi o ometta di rispondere nei termini previsti dalla legge, ovvero nei casi di diniego totale o parziale, l'istante può presentare richiesta di **ri**esame al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (di seguito, RPCT), attraverso una delle seguente modalità: presentazione diretta al Protocollo; posta ordinaria; fax; posta elettronica o posta elettronica certificata.
Il RPCT decide con provvedimento motivato entro venti giorni e deve sentire il Garante per la protezione dei dati personali se l'accesso civico sia stato negato o differito per motivi attinenti la tutela della "protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia". Il Garante si pronuncia entro dieci giorni dalla richiesta, durante i quali è sospeso il termine per l'adozione del provvedimento da parte del RPCT. Avverso la decisione dell'Amministrazione ovvero, in caso di richiesta di riesame, avverso quella del RPCT, l'istante può proporre ricorso al TAR, ai sensi dell'art. 116 del Codice del processo amministrativo di cui al d. lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

INFORMATIVA PER IL RICHIEDENTE L'ACCESSO CIVICO AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.LGS. N. 196/2003

Si informa che, ai sensi dell'art. 13 D. Lgs. n. 196/2003, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente istanza viene prodotta. I dati possono essere comunicati ai soggetti istituzionali nei soli casi previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento o ai terzi interessati, nel rispetto della normativa disciplinante l'accesso.
Titolare del trattamento dei dati personali è l'Automobile Club.
I diritti di accesso ai dati personali e gli altri diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, possono essere esercitati dall'interessato rivolgendosi al responsabile del procedimento di accesso al quale la presente istanza fa riferimento.